

I prezzi si intendono franco stabilimento e non comprendono l'IVA di legge. Condizioni di pagamento: a 10 giorni sconto 4%, a 20 giorni sconto 2,25 %, a 30 giorni netto. Gli incarichi in blocco devono essere accettati entro 6 mesi, salvo accordi separati sulla scadenza. Le fatture di importo inferiore a 150,00 euro sono pagabili a vista, netto cassa, senza sconto. Membro della Treuhandgemeinschaft für Textilindustrie GmbH [Comunità fiduciaria per l'industria tessile tedesca], Wuppertal.

Variazioni alle condizioni standardizzate: si adottano le condizioni standardizzate dell'Industria tessile tedesca con modifiche ai seguenti paragrafi:

§ 4 Contenuto del contratto

6. Gli incarichi in blocco sono concessi e nel contratto atto a regolarli deve essere apposto un limite di tempo. Il limite per l'accettazione dell'incarico in blocco non deve superare i 6 mesi, salvo diverso accordo sul limite suddetto.

§ 9 Pagamento

- 2. Le fatture sono pagabili:
 - 1. entro 10 giorni dopo l'emissione della fattura con il 4% di sconto
 - 2. a partire dall'11° fino al 20° giorno dopo l'emissione della fattura con il 2,25 % di sconto
 - 3. a partire dal 21° fino al 30° giorno dopo l'emissione della fattura al netto.
 - A partire dal 31° giorno subentra la mora ai sensi del § 286 II n° 1 BGB [Codice civile tedesco].
 - 4. Sono pattuibili altre scadenze di pagamento.
 - 5. Gli importi inferiori a 150,00 euro sono pagabili a vista netto cassa senza sconto.

- 3. Se in luogo di contanti, assegni o versamenti il venditore accetta cambiali, con l'accettazione di cambiali successivamente alla scadenza di pagamento al netto di 31 giorni d.f. si applica un supplemento pari all'1% dell'importo della cambiale.
- 4. In luogo della regolamentazione soprastante si può procedere come spiegato qui di seguito, ammesso che l'acquirente ci si vincoli per almeno 12 mesi:

Fatture a partire dal giorno	Da pagare con il 4 % di sconto al giorno	Da pagare con il 2,25 % di sconto al giorno	Da pagare netto al giorno
1-10 di un mese	15 dello stesso mese	25 dello stesso mese	5 del mese successivo
11-20 di un mese	25 dello stesso mese	5 del mese successivo	15 del mese successivo
21 all'ultimo giorno del mese	5 del mese successivo	15 del mese successivo	25 del mese successivo

A questo tipo di regolamentazione si applicano di conseguenza le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Condizioni standardizzate dell'industria tessile tedesca

Nuova versione dell'1.1.2015

Le condizioni standardizzate valgono esclusivamente fra i commercianti

§ 1 Ambito di applicazione

- 1. Le condizioni unificate si applicano esclusivamente tra commercianti.
- 2. Tutte le forniture e tutti i servizi del venditore sono regolati esclusivamente dalle sottostanti condizioni unificate dell'industria tessile tedesca. Il Venditore non riconosce le condizioni commerciali generali dell'Acquirente, salvo che il Venditore non ne abbia espressamente approvato la validità per iscritto. Tale requisito vale anche qualora il Venditore sia a conoscenza di condizioni commerciali contrastanti o divergenti dalle presenti Condizioni unificate, ma eroghi ugualmente i servizi senza alcuna riserva.

§ 2 Luogo di adempimento, fornitura e ritiro

- 1. Luogo di adempimento per tutti i servizi di cui al Contratto di Fornitura è il luogo della sede operativa del Venditore.
- 2. La fornitura della merce avviene franco fabbrica sul suolo tedesco. I costi di spedizione sono a carico dell'Acquirente. L'Acquirente può scegliere il trasportatore. La merce deve essere inviata priva di assicurazione. Le Parti possono concordare un avviso di consegna.
- 3. I costi di imballaggio per confezioni speciali sono a carico dell'Acquirente.
- 4. Spedizioni parziali assortite e in caso di combinazioni, conformi alla vendita, devono avvenire contemporaneamente previa precedente avviso. Spedizioni parziali non assortite sono ammesse esclusivamente previa approvazione dell'Acquirente.
- 5. In caso di mancato ritiro tempestivo per colpa dell'Acquirente, il Venditore, a propria scelta, ha il diritto, alla scadenza del termine supplementare della durata di 12 giorni solari che occorre fissare, o di fatturare la merce con richiesta di pagamento immediato (estratto conto), o di recedere dal Contratto o di chiedere il risarcimento.

§ 3 Foro competente

Foro competente [anche in caso di azioni per cambiali o assegni] è, a discrezione della parte attrice, il luogo di una sede operativa tedesca di una delle Parti, oppure la Sede dell'organizzazione professionale o sindacale (Wuppertal), competente per il Venditore. La competenza spetta al Foro adito per primo.

§ 4 Oggetto contrattuale

- 1. La merce sarà fornita a scadenze prestabilite (giorno lavorativo, oppure una determinata settimana di calendario). Tutte le vendite saranno concluse soltanto per determinati quantitativi, articoli, qualità e prezzi fissi. Entrambe le Parti sono vincolate al rispetto di tale requisito. Non saranno effettuate vendite su commissione.
- 2. Sono ammessi gli ordini in blocco; essi devono essere programmati alla stipula del Contratto. Il termine di ritiro non potrà superare i 12 mesi.

§ 5 Interruzione della fornitura

- 1. In caso di forza maggiore, scioperi sindacali non attribuibili a uno dei Contraenti e altre interruzioni di esercizio non imputabili alle Parti con una durata effettiva o prevista di oltre una settimana, il termine di consegna e ritiro sarà prontamente prorogato per la durata dell'impedimento, e comunque non oltre 5 settimane. La proroga sarà applicata esclusivamente qualora la Controparte sia tempestivamente informata sul motivo dell'impedimento, non appena si sarà palesata l'impossibilità di ottemperare al rispetto del termine di consegna o ritiro.
- 2. Qualora la fornitura o il ritiro, di cui ai casi menzionati al soprastante punto 1, non avvenga entro il termine di proroga della consegna o del ritiro, alla scadenza del termine supplementare di 12 giorni solari l'altra Parte ha facoltà di recedere dal Contratto.
- 3. Le richieste di risarcimento danni sono escluse nei casi di cui al punto 1, a condizione che la rispettiva Parte contrattuale abbia ottemperato alla propria obbligazione di cui al punto 1.

§ 6 Termine di fornitura supplementare

- 1. Decorso il termine di consegna, inizierà a decorrere, senza preavviso, il termine di consegna supplementare, pari a 12 giorni solari. Decorso detto termine, l'Acquirente potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta. Decorso il termine di consegna concordato, l'Acquirente è tenuto a definire con il Venditore un termine di 4 settimane, qualora sia intenzionato a chiedere un risarcimento danni in luogo del servizio.
- 2. Per la merce a magazzino e la merce NOS (Never-out-of-Stock), pronte per la spedizione, il termine di fornitura supplementare è pari a 5 giorni lavorativi. Vigge l'obbligo di immediata comunicazione all'Acquirente in caso di mancata consegna. Si applicano inoltre le clausole di cui al punto 1.
- 3. Restano precluse le richieste dell'Acquirente per ritardo nella consegna prima della scadenza del termine di fornitura supplementare, qualora non venga applicato il § 8, n.1 e 2 e 3.

§ 7 Denuncia dei vizi

- 1. La denuncia dei vizi per difetti evidenti deve essere inviata al Venditore al più tardi entro 12 giorni solari dal ricevimento della merce. L'Acquirente è tenuto a sporgere reclamo al Venditore subito dopo la scoperta degli eventuali vizi occulti. Dopo il taglio o altro tipo di lavorazione intrapresa della merce fornita, resta precluso qualsiasi tipo di reclamo per difetti evidenti.
- 3. Differenze minime, tecnicamente inevitabili, relative a qualità, colore, larghezza, peso, allestimento o disegno, non costituiscono oggetto di reclamo. Altrettanto dicasi per le comuni differenze commerciali, a meno che il Venditore non abbia specificato per iscritto una fornitura fedele al campione.
- 4. In caso di reclami legittimi per difetti evidenti, l'Acquirente ha, a discrezione del Rivenditore, il diritto al rimedio dell'inconveniente o alla fornitura di merce sostitutiva priva di difetti entro 12 giorni solari successivi alla restituzione della merce. In tal caso, i costi di trasporto sono a carico del Venditore. In caso di inadempimento dell'obbligo a porre rimedio, l'Acquirente è esclusivamente legittimato a ridurre il prezzo di acquisto, oppure a recedere dal Contratto, salvo applicazione del § 8, n.1 e 2 e 3.
- 5. In caso di vizio occulto, l'Acquirente è esclusivamente legittimato a ridurre il prezzo di acquisto, oppure recedere dal Contratto, salvo applicazione del § 8, n.1 e 2 e 3.
- 6. Qualora la denuncia dei vizi non avvenga entro i termini, la merce si intende approvata.

§ 8 Risarcimento dei danni

- 1. Sono escluse le richieste di risarcimento danno da parte dell'Acquirente, salvo espressi accordi diversi nelle presenti condizioni.
- 2. L'esclusione di cui al n.° 1 non vale in caso di responsabilità ai sensi della legge in materia di responsabilità del prodotto, in caso di intenzione, colpa grave dei titolari, dei rappresentanti legali e del personale dirigente, in caso di frode, mancato rispetto di una garanzia assunta, per lesione volontaria della vita, lesioni fisiche o danni della salute, oppure in caso di violazione volontaria degli obblighi contrattuali sostanziali. Per obblighi contrattuali sostanziali si intendono gli obblighi cui adempimento è determinante per il contratto e sui quali l'Acquirente può fare affidamento. Il diritto di risarcimento per violazione di obblighi contrattuali sostanziali si limita tuttavia ai danni contrattuali tipici e prevedibili, ove non sussista altro caso di cui alla frase 1.
- 3. Le clausole sopra menzionate non comportano la modifica dell'onere della prova a svantaggio dell'Acquirente.

§ 9 Pagamento

- 1. La fattura sarà emessa il giorno della consegna o dell'approntamento della merce. Di principio resta preclusa l'eventuale proroga della scadenza (definizione della data di valuta).
- 2. Le fatture sono pagabili:
 - 1. entro 10 giorni dall'emissione della fattura e dall'invio della merce con concessione del 4 % di sconto immediato
 - 2. dall'11° al 30° giorno dall'emissione della fattura e dall'invio della merce con concessione del 2,25 % di sconto immediato
 - 3. entro il 31° - 60° giorno dall'emissione della fattura e dall'invio della merce al netto.
 - Dal 61° giorno sarà applicata una mora ai sensi del § 286 art. 2 N1 del Codice Civile Tedesco.

- 3. Se, invece del pagamento in contanti, assegno o mediante bonifico, il Venditore accetta il pagamento in cambiali, all'accettazione della cambiale, dopo il termine netto di 61 giorni dall'emissione della fattura e dell'invio della merce, sarà applicata una maggiorazione dell'1% sull'importo complessivo della cambiale.
- 4. Invece della disposizione di cui sopra, il regolamento dei conti può avvenire nel modo seguente, qualora l'Acquirente si impegni al rispetto dello stesso per almeno 12 mesi:

Fatture da	Da saldare con il 4 % di sconto il	Da saldare con il 2,25 % di sconto il	Da saldare netto il
Giorno 1-10 del mese	15 dello stesso mese	5 del mese successivo	5 del secondo mese successivo
Giorno 11-20 del mese	25 dello stesso mese	15 del mese successivo	15 del secondo mese successivo
Giorno 21 all'ultimo del mese	5 del mese successivo	25 del mese successivo	25 del secondo mese successivo

Per il tipo di regolamento si applicano i punti da 1 a 3.

- 5. Eventuali modifiche del modo di regolazione devono essere comunicate con un preavviso di almeno 3 mesi.
- 6. I pagamenti sono utilizzati sempre per compensare i debiti scaduti più remoti, più gli eventuali interessi di mora maturati.
- 7. L'accredito definitivo sul conto corrente del Venditore determina la puntualità del pagamento.

§ 10 Pagamento dopo la scadenza

- 1. In caso di pagamenti eseguiti oltre la scadenza, si calcolano 9 punti percentuali al di sopra del tasso d'interesse base conformemente al 247 del Codice Civile Tedesco. Si applica inoltre il § 288 del Codice Civile Tedesco.
- 2. Prima del pagamento completo delle fatture scadute, comprensivi di interessi, il Venditore non è obbligato ad alcun'altra fornitura contemplata dai contratti di fornitura in essere. È fatto salvo l'esercizio del diritto al risarcimento danni per ritardo nel pagamento.
- 3. In caso di sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale, quale per esempio insolventità o mora imminenti, in caso di contratti di fornitura basati sul medesimo rapporto giuridico, il Venditore può negare l'erogazione del servizio dovuto, oppure recedere da questi Contratti di Fornitura dopo avere definito un termine supplementare di 12 giorni solari. Si applica inoltre il § 321 del Codice Civile Tedesco. È fatto salvo il § 119 della norma in materia di insolvenza [Insolvenzverordnungs] 1.

§ 11 Compensazione e ritenzione

La compensazione e la ritenzione delle fatture scadute è amessa esclusivamente con crediti incontestati o accertati e passati in giudicato, purché non si tratti di richieste di risarcimento, strettamente collegate alla richiesta del Venditore di adempimento contrattuale esente da vizi.

§ 12 Riserva di proprietà

- 1. La merce resta proprietà del Venditore fino a pagamento completo di tutti i crediti scaturiti dalla fornitura della merce, di cui all'intero rapporto commerciale, inclusi i crediti accessori, le richieste di risarcimento, nonché gli incassi di assegni e cambiali. La riserva di proprietà resta in essere anche se i singoli crediti del Venditore sono inseriti in un conto aperto saldato e riconosciuto.
- 2. Se l'Acquirente collega, unisce o lavora la merce sottoposta a riserva di proprietà formando un altro bene mobile, non scaturirà alcun obbligo a carico del Venditore. Il collegamento, l'unione o la lavorazione non implicano per l'acquirente la proprietà del nuovo bene conformemente ai §§ 947 e seguenti del Codice Civile Tedesco. In caso di collegamento, unione o lavorazione con i beni non appartenenti al Venditore, il Venditore acquisisce la comproprietà del nuovo bene secondo il rapporto tra valore fatturato della sua merce soggetta a riserva di proprietà e valore complessivo.
- 3. Qualora la transazione commerciale tra Venditore e Acquirente contempli il coinvolgimento di un ente centrale di liquidazione, che si assuma lo star del credere, con l'invio della merce il Venditore cede la proprietà all'ente centrale di liquidazione con la condizione sospensiva del pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'ente centrale di liquidazione. L'Acquirente è esonerato soltanto in seguito al pagamento da parte dell'ente centrale di liquidazione.
- 4. L'Acquirente è autorizzato alla rivendita o alla rilavorazione soltanto se sussistono i seguenti requisiti:
 - a) L'Acquirente può cedere o lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà solo nell'ambito del regolare esercizio, a condizione che non sussista un successivo peggioramento del suo stato patrimoniale.
 - b) Con il presente l'Acquirente cede al Venditore il credito e tutti i diritti annessi, scaturiti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, compresi eventuali crediti a saldo. Il Venditore accetta tale cessione.
 - c) Se la merce è stata collegata, unita o lavorata, e qualora il Venditore abbia acquisito la comproprietà per l'importo del rispettivo valore fatturato, egli avrà diritto al prezzo di acquisto in proporzione al valore dei suoi diritti sulla merce.
 - d) Qualora l'Acquirente abbia venduto il credito nell'ambito del factoring effettivo, l'Acquirente cede al Venditore il credito scaturito nei confronti del Factor e inoltre i proventi della vendita proporzionalmente al valore dei diritti spettanti al Venditore relativamente alla merce. L'Acquirente è obbligato a rendere palese la cessione al Factor, qualora sia in ritardo di oltre 10 giorni con il saldo di una fattura, oppure in caso di sostanziale peggioramento del suo stato patrimoniale. Il Venditore accetta tale cessione.
 - e) L'Acquirente è autorizzato all'incasso dei crediti ceduti fino a che ottemperi ai propri obblighi di pagamento.
- 5. L'autorizzazione all'incasso decade in caso di mora da parte dell'Acquirente o di sostanziale peggioramento dello stato patrimoniale dell'Acquirente. In tal caso, con il presente l'Acquirente autorizza il Venditore a informare l'acquirente della cessione e incassare a sua volta i crediti. Per l'esercizio dei crediti ceduti, l'Acquirente è tenuto a rilasciare le informazioni necessarie e consentire al controllo di tali informazioni. In particolare, l'Acquirente è tenuto a consegnare al Venditore, dietro espressa richiesta, un elenco dettagliato dei crediti spettanti con nome e indirizzo degli acquirenti, importo dei singoli crediti, data della fattura e altri dettagli.
- 5. Se il valore della garanzia in essere per il Venditore supera di oltre il 10% i rispettivi crediti complessivi, su richiesta dell'Acquirente il Venditore è obbligato al rilascio delle garanzie a sua discrezione.
- 6. Non sono ammessi il pignoramento o il passaggio di garanzia della merce soggetta a proprietà o dei crediti ceduti. Il Venditore dovrà immediatamente essere informato di eventuali pignoramenti specificando il creditore pignoratizio.
- 7. Qualora il Venditore riprenda l'oggetto della fornitura, esercitando il diritto di riserva di proprietà a lui spettante, non sarà implicitamente contemplato il recesso contrattuale. Il Venditore può ottenere soddisfazione dalla merce soggetta a diritto di proprietà restituita tramite la vendita con trattativa privata.
- 8. L'Acquirente custodisce gratuitamente per il Venditore la merce soggetta a riserva di proprietà. Egli è tenuto a proteggere la contro i pericoli comuni, quali per esempio incendio, furto e acqua, nella misura consueta. Con il presente l'Acquirente cede al Venditore, per l'importo del valore fatturato della merce, i diritti di risarcimento, spettanti dalle compagnie di assicurazione, o altri soggetti obbligati all'indennizzo, per i danni del tipo sopra menzionato. Il Venditore accetta la cessione.
- 9. Tutti i crediti e i diritti scaturiti dalla riserva di proprietà per tutte le forme specifiche di cui alle presenti condizioni restano in essere fino al completo vincolo da tutte le obbligazioni eventuali (assegno-cambiale) contratte dall'Acquirente nell'interesse del Venditore. Nel caso di cui alla frase 1, l'Acquirente è principalmente autorizzato a ricorrere al Factoring per tutti i suoi crediti. Tuttavia l'Acquirente è tenuto a informare il Venditore prima di assumersi eventuali obbligazioni.

§ 13 Legge applicabile

Le presenti condizioni sono regolate dalla Legge tedesca. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11/04/1980.

Protezione dei dati

La ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG raccoglie, elabora e utilizza i dati personali ai fini della gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori. Nell'ambito dei processi necessari al disbrigo degli affari si trasmettono i dati a terzi. Qualora sia necessario per tutelare interessi leciti della ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG, la ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG trasmette i dati di fatturazione alle aziende di recupero crediti. La ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG assicura che gli interessi da tutelare in materia di dati personali di clienti e fornitori ai sensi delle norme di legge sulla protezione dei dati non vengono violati.

